



LINEE GUIDA

PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE AI PRINCIPI PREVISTI DAL D.LGS. n. 36/2021

N.B. Le informazioni contenute in questo documento hanno carattere meramente divulgativo ed esplicativo. La FITP declina ogni responsabilità in ordine a eventuali conseguenze o danni cagionati o connessi all'affidamento e alle valutazioni fatte dagli utenti sulle informazioni in esso contenute. Pertanto, resta a cura e carico dell'utente ogni determinazione finale circa l'accuratezza del materiale e delle informazioni pubblicate che rappresentano esclusivamente uno strumento di confronto. La FITP si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il proprio sito web e i suoi contenuti senza obbligo di comunicazione preventiva o successiva.

Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 36/2021 (di seguito anche ‘Decreto’), in attuazione dell’art. 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, recante *‘riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo’*.

L’art. 10 del Decreto dispone, al comma 1, che *‘le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva’*, mentre, al comma 2, che *‘la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l’elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte’*.

Il Dipartimento per lo sport svolge, altresì, funzioni ispettive in ordine al rispetto, da parte delle associazioni o società sportive, dei criteri fissati dal Decreto Legislativo, e, in caso di violazioni, *‘diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico’*.

PREMESSE

Si riportano, nel seguito, gli elementi di cui devono tener conto gli Affiliati ai fini del loro recepimento nei propri Statuti, entro il prossimo 31 dicembre 2023.

FORMA GIURIDICA **(Art. 6)**

Secondo la legge, le forme giuridiche in cui gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi prevedendo tassativamente:

‘a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile; c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto’.

Esistono precisi requisiti statutari che devono necessariamente essere integrati dai Circoli, costituiti come associazioni o società dilettantistiche, la carenza dei quali, come previsto al comma 1quater della disposizione, ‘rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023’.

I requisiti, oltre all’indicazione della sede legale, da ubicarsi in conformità con le norme FITP (si veda *infra*) sono i seguenti:

REQUISITI **(Art. 7)**

- a) la **denominazione**;
- b) l’**oggetto sociale**, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- c) l’attribuzione della **rappresentanza legale** dell’associazione;
- d) l’**assenza di fini di lucro** ai sensi dell’articolo 8 del Decreto (o la diversa ipotesi prevista da tale norma, come *infra* descritta);
- e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza** dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’**elettività delle cariche sociali**, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- f) l’**obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari**, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le **modalità di scioglimento dell’associazione**;
- h) l’**obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio** in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



ASSENZA SCOPO DI LUCRO O DIVISIONE DEGLI UTILI (Art. 8)

Aspetto di centrale importanza per le decisioni strategiche riguardanti la conduzione dell'ente dilettantistico è quello di cui all'**art. 8 del Decreto**, laddove si prevede, come regola generale, **l'assenza di finalità lucrative** (con obbligo di destinare *'eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio'*), ma anche – innovando rispetto al passato – la possibilità, per i sodalizi costituiti come società di capitali o cooperative, di *'destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato'*, con possibilità di aumento di tale quota all'80% qualora l'ente gestisca piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietario, conduttore o concessionario.

ATTIVITA' SECONDARIE O STRUMENTALI (Art. 9)

Viene introdotto un altro aspetto di assoluta rilevanza, ovvero la **possibilità di esercitare attività secondarie o strumentali rispetto a quella sportiva** *‘a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali’*, prevedendo altresì che *‘il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche’*.

I criteri ed i limiti per le attività secondarie, il cui mancato rispetto determina la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ancora non emanato; i limiti, in ogni caso, non riguarderanno i rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, la cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché la gestione di impianti e strutture sportive.

INCOMPATIBILITA' ***(Art. 11)***

Infine, in sede di correttivo del Decreto, è stato specificato che *‘é fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP’.*

Siffatta disposizione dovrà essere oggetto di implementazione negli Statuti federali che, oggi, contengono una previsione simile, richiesta dall’art. 90 della L. n. 289/2022, oggi abrogato, di portata meno ampia perché limitava l’incompatibilità degli amministratori alla medesima carica e alla stessa federazione sportiva o disciplina.

LE NORME SETTORIALI DELLA FITP

Resta fermo, per gli Statuti che verranno modificati in osservanza del Decreto, di rispettare le norme federali, per lo più in vigore da tempo, di seguito richiamate.

ARTICOLI

4 e 5

STATUTO

FITP

I superiori aspetti dovranno coordinarsi – come del resto in passato – con i requisiti previsti dallo **Statuto FITP** e dal **Regolamento Organico FITP** per tutte le proprie affiliate, ovvero, ai sensi dell'**art. 4 dello Statuto FITP**:

- a) la conformità degli **Statuti** alle norme di legge e alle disposizioni e direttive del **C.O.N.I.**, nonché allo **Statuto** ed ai **regolamenti** della **FITP**;
- b) l'esercizio, come finalità precipua dell'ente, della pratica sportiva ed agonistica del **tennis**, del **beach-tennis**, del **padel** o del **tennis in carrozzina**;
- c) l'**obbligo di osservare e far osservare** ai propri soci e tesserati le normative della FITP, della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;
- d) l'**obbligo di stabilire la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea**, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.

Quanto sopra anche alla luce dell'**art. 5 dello Statuto FITP** che sottopone gli Statuti delle affiliate – così come eventuali modifiche – all'approvazione del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, all'attualità esistente, dal Consiglio Federale FITP.

ARTICOLO 2.1.1.

REGOLAMENTO

ORGANICO FITP

1[^] Parte

I requisiti specificati nello Statuto FITP, già esistenti prima dell'entrata in vigore del Decreto, trovano una ulteriore declinazione nel **Regolamento Organico**, il quale, oltre a specificare, sul piano formale, che *‘l’affiliato, composto di tesserati, deve essere costituito, in una delle forme giuridiche previste dal Codice civile, con atto pubblico notarile o con scrittura privata registrata o con firme autenticate dal presidente del Comitato provinciale o dal Delegato provinciale competenti o, in mancanza, dai corrispondenti organi regionali’* prevede, all'**art. 2.1.1**, la necessità che lo Statuto preveda:

- a) l’inserimento, nella denominazione sociale, di **“associazione sportiva dilettantistica” (ASD) o “società sportiva dilettantistica” (SSD)**;
- b) l’indicazione della **sede legale** in uno degli stati membri dell’Unione europea e della sede sportiva nel territorio dello Stato italiano;
- c) l’indicazione, come finalità precipua, della **pratica agonistica del tennis** (e/o eventualmente del padel e/o beach tennis e/ tennis in carrozzina) **nel territorio dello Stato italiano**, organizzando attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento ed il perfezionamento dello sport del tennis (e/o eventualmente del padel e/o beach tennis e/o tennis in carrozzina);
- d) l’attribuzione della **rappresentanza legale dell’ente**;

ARTICOLO 2.1.1.

REGOLAMENTO

ORGANICO FITP

2[^] Parte

e) l'esclusione dai propri intenti di ogni fine di lucro (cui potrà derogare, sussistendo i requisiti, quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto):

1) con l'obbligo di **riinvestire** nell'attività sportiva gli eventuali **utili di gestione**;

2) con l'obbligo, in caso di scioglimento, di **devoluzione del patrimonio a fini sportivi**, salva diversa prescrizione legislativa;

3) con il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili o avanzi di gestione**;

f) l'attuazione al proprio interno dei **principi di democrazia e di uguaglianza di tutti i soci**, nonché l'elettività delle cariche sociali (per le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o di cooperative si applicano le disposizioni del codice civile);

g) l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del **CONI**, nonché allo **statuto** ed ai **regolamenti** della **FITP**;

h) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della **FITP**, le **deliberazioni** e le **decisioni** dei suoi organi, nonché la **normativa** del **CONI**;

ARTICOLO 2.1.1.

REGOLAMENTO

ORGANICO FITP

3[^] Parte

- i) l'obbligo di tesserare tutti i soci (nelle polisportive, tutti i soci della sezione tennis);
- j) l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
- k) l'obbligo di redazione annuale del **rendiconto economico-finanziario** e le modalità della sua **approvazione** da parte degli organi statutari;
- l) l'impegno all'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FITP e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FITP;
- m) l'impossibilità per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) di ricoprire **cariche sociali in altre associazioni e società sportive tennistiche o che praticino attività di padel e/o beach tennis e/o tennis in carrozzina**;
- n) l'obbligo per i componenti del Consiglio direttivo (o di amministrazione) in carica al momento della cessazione di appartenenza alla FITP di assolvere personalmente e solidalmente al **pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP** ed agli altri affiliati;
- o) le modalità di **scioglimento dell'associazione**;
- p) il **Collegio dei probiviri** nelle associazioni che abbiano più di venti soci.

GRAZIE